

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.118-2023/I

ANCORA UN NUOVO MODELLO: LA SOCIETÀ DI AGENTI SPORTIVI

di Paolo Guida

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 febbraio 2024)

Abstract

Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37 ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha istituito la società di agenti sportivi, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l'alveo operativo.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il Decreto Legislativo n. 37. 3. La società di agenti sportivi. a. L'oggetto sociale. b. La titolarità delle quote. c. La rappresentanza ed i poteri di gestione. d. La partecipazione di un soggetto a più società di agenti sportivi. e. Il trasferimento delle partecipazioni. 4. L'incarico di mandato. 5. Il regime transitorio

1. INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120¹ il legislatore è intervenuto nuovamente – e speriamo in maniera definitiva – in tema di ordinamento sportivo.

In precedenza, la materia era stata oggetto della Legge Delega dell'8 agosto 2019 n. 86² in base alla quale il Governo aveva emanato il 28 febbraio 2021 cinque Decreti Legislativi in tema di sport e attività motorie, tra i quali il n. 37, relativo a "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".³

Il legislatore, purtroppo, è stato schizofrenico, e con una serie di provvedimenti poco coordinati, e tantomeno motivati, ha continuamente modificato la data di entrata in vigore di tali norme, rendendo così difficile per l'interprete orientarsi, e per gli operatori applicare le riforme.

Cercando di dare ordine, si può riepilogare che la data di entrata in vigore era stata inizialmente indicata nel "1° luglio 2022"; successivamente, è stata modificata, prima con il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41⁴, poi con la Legge di Conversione del 21 maggio 2021 n. 69⁵,

¹ In Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, serie generale, n. 206.

² In Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2019, serie generale, n. 191.

³ In Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, serie generale, n. 67.

⁴ In Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, serie generale, n. 70.

⁵ In Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, supplemento ordinario n. 120.

successivamente col Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73⁶, ed, infine, nuovamente con la legge di conversione del 23 luglio 2021 n. 106⁷.

Insomma, una complicata “babele” di date che, non solo non ha aiutato ad organizzare per tempo gli aggiornamenti necessari ai vari enti, ma ha costretto gli interessati ad analizzare, con molta pazienza, i testi normativi ed il loro coordinamento cronologico.

Alla luce di quanto sopra, ed in definitiva, la data di entrata in vigore della normativa in oggetto è stata fissata al 1° gennaio 2023, salvo ovviamente il regime transitorio, ed è rimasta finalmente immutata.

Fra i vari provvedimenti scaturiti dalla Legge delega, si presenta particolarmente interessante per il notariato il D.Lgs. n. 37, poiché introduce un nuovo modello societario – e cioè la società di agenti sportivi – ed apre così lo spazio ad una qualificata consulenza per gli operatori del settore⁸.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 37

Il D.Lgs. n. 37 regola, in generale, i rapporti di rappresentanza degli atleti⁹, delineandone le caratteristiche, ed istituisce **le società di agenti sportivi**, quale **nuovo modello** di società¹⁰, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l’alveo operativo.

Il provvedimento si sviluppa in 15 articoli che vanno attentamente esaminati al fine di riepilogare la disciplina in materia e focalizzare i punti di maggiore interesse. Si possono, quindi, sintetizzare al fine di evidenziarne le ricadute sui patti sociali, ed aiutare gli operatori a predisporli in maniera adeguata.

L’art. 1 individua le finalità e l’ambito di applicazione della riforma, precisando che il Decreto detta in generale norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il secondo articolo, con una tecnica in stile anglosassone, contiene la “definizione” dei termini utilizzati nell’ambito del provvedimento, partendo da quella di agente sportivo, per poi passare a quelle dei Comitati Olimpici, degli Enti di promozione, delle varie Federazioni, del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, per poi specificare, infine, i settori di sviluppo nell’ambito sportivo.

L’art. 3 contiene al primo comma la definizione giuridica dell’agente sportivo, individuandolo in colui che mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, al fine della conclusione di un contratto di lavoro sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione¹¹.

Si tratterebbe, quindi, di una figura assimilabile all’agente ex art. 1742 c.c., pur se nel testo non ne viene rimarcato alcun collegamento. La norma indica, inoltre, che l’agente deve operare in

⁶ In Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, serie generale, n. 123.

⁷ In Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, supplemento ordinario n. 176.

⁸ Per un primissimo esame della riforma vedi P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, pag. 61.

⁹ Gli atleti sono i maggiori interessati a tale normativa, ma la stessa si applica a tutti i soggetti operanti nel campo sportivo.

¹⁰ Ormai sempre più spesso il legislatore crea nuovi modelli (vedi ad esempio la società tra professionisti, o la società benefit).

¹¹ I commi successivi dell’art. 3 chiariscono che comunque detta attività non può attribuire la funzione e le competenze degli avvocati che svolgono il proprio ruolo nelle varie attività legate al mondo sportivo.

esecuzione di un contratto di mandato sportivo, pur non chiarendo se deve/può essere con rappresentanza.

L'art. 4, essendo definitorio, rappresenta invece il punto cardine per l'esercizio dell'attività di agente sportivo (a titolo individuale o in forma societaria) in quanto prevede la istituzione del Registro Nazionale degli agenti sportivi, che impedisce di fatto la operatività a coloro che non ne sono iscritti.

L'art. 5, invece, precisa il contenuto del contratto di mandato sportivo che deve precedere l'attività dell'agente, e deve essere redatto per iscritto – a pena di nullità – contenendo numerose prescrizioni indispensabili per la sua validità, come si vedrà in seguito.

L'art. 6, poi, si incentra sulla definizione di incompatibilità e conflitto di interessi, individuando i soggetti ai quali è vietato esercitare l'attività di agente sportivi, mentre l'art. 7 indica le modalità in base alle quali si accede alla professione di agente sportivo e, quindi, alla iscrizione nel Registro Nazionale.

L'art. 8, infine, disciplina le modalità di corresponsione del compenso spettante all'agente sportivo, lasciando ampio spazio al contratto sottostante, ferma rimanendo ovviamente la normativa in tema di tracciabilità.

3. LA SOCIETA' DI AGENTI SPORTIVI

L'art. 9 - rubricato "**società di agenti sportivi**" - rappresenta la norma più interessante sotto il profilo notarile, in quanto regola il contenuto dei patti sociali delle società promosse dagli agenti sportivi che intendono svolgere in forma societaria la propria attività di mandatari.

Prima dell'emanazione del detto D.Lgs. la materia trovava la disciplina in tema societario in alcuni regolamenti vigenti, ed in particolare:

- nel Regolamento degli agenti sportivi approvato dalla Giunta Nazionale del CONI¹² con delibera nr. 385 del 18 novembre 2021, approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento dello Sport, Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 L. 138/1992, con il quale sono stati indicati i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti sportivi istituito presso il CONI¹³;

¹² Regolamento approvato in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016.

¹³ Nel regolamento del CONI all'art. 19, comma 2, sono state, infatti, indicate le seguenti prescrizioni per organizzare in forma societaria l'attività, ai fini della iscrizione al registro: "L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento all'art.1, comma 2, ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett.a) e lett.b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett.a) e lett.b);
- d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale."

- nel Regolamento degli Agenti Sportivi approvato dalla Federazione italiana gioco calcio.¹⁴

In tali Regolamenti, in maniera simile tra loro, sono indicate le modalità di organizzazione dell'attività di agente ed è stata prevista la possibilità di iscriversi nei relativi registri – rispettivamente quello istituito presso il CONI e presso la FIGC – anche società nei cui patti sociali erano contenute alcune prescrizioni.¹⁵

Si trattava, quindi, di richiedere la conformità degli statuti a tali indicazioni, senza pretendere l'utilizzo di un modello societario.

Il contenuto di tali regolamenti ci stimola, pertanto, a leggere le norme contenute nel D.Lgs. 37 in oggetto, nei punti in cui il confronto con la normativa secondaria esistente può aiutare alla interpretazione.

Siamo in presenza, quindi, di un nuovo modello che deve essere analizzato con attenzione¹⁶ in quanto se da un lato si prevede la organizzazione da parte dell'agente sportivo della propria attività in forma societaria - attraverso la costituzione di una società sia di persone che di capitali¹⁷ - dall'altro si statuisce che tale configurazione è ammessa solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'art. 3¹⁸, e da eventuali attività connesse o strumentali;
- b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 4¹⁹;
- c) la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 4;

¹⁴ Regolamento approvato in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), che disciplinano lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

¹⁵ Nel regolamento della FIGC all'art. 19, comma 2, si legge quanto segue:

“L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b);
- d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

¹⁶ Per un esame delle implicazioni pratiche vedi A. ARENIELLO, P. GUIDA, C. ROMANO, *L'attività dell'agente sportivo e la tutela del diritto di immagine*, in *Sigillo azzurro*, 2013, pag. 189.

¹⁷ Resta, però, discussa la possibilità di utilizzare lo strumento della società cooperativa.

¹⁸ L'agente sportivo è il soggetto che in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, al fine della conclusione (o risoluzione o rinnovo) di un contratto di lavoro sportivo, nonché del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro o del tesseramento dello sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

¹⁹ Presso il CONI è istituito il Registro Nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'art. 3.

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

Dette società sono soggette a particolari prescrizioni in quanto il legislatore ha inteso consentire che l'attività professionale possa essere svolta in forma societaria soltanto laddove venga lasciata la responsabilità operativa dell'attività agli agenti sportivi, favorendo l'ingresso di soci di capitale soltanto entro certi limiti, sulla falsariga di altri modelli²⁰.

La previsione appare ampia, ma va segnalato che l'inserimento obbligatorio di particolari norme statutarie tende ad escludere, anche in questo caso, la possibilità di utilizzare lo schema della società a responsabilità limitata semplificata.²¹

A tal fine, quindi, la norma impone tassativamente la presenza negli statuti (e nei patti sociali) di alcune pattuizioni caratterizzanti il modello, che possiamo, pertanto, esaminare al fine di offrire un contributo anche pratico agli operatori.

a) L'oggetto sociale

Al fine di consentire l'attività al riparo di ingerenze e possibili conflitti di interesse, per poter assumere la qualifica di società di agenti sportivi – così come avviene anche in altre circostanze – l'oggetto sociale deve essere esclusivo, ovvero costituito soltanto dalle attività indicate all'art. 3 e, quindi, soltanto da quelle che possono essere svolte da un agente sportivo, ed è necessario che nella redazione dei patti sociali tale esclusività sia chiaramente espressa.²²

Va ricordato che quasi sempre negli statuti, in sede di indicazione dell'oggetto sociale, vengono inserite anche clausole di "copertura" con le quali si consente che la società possa compiere tutte le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto principale ed ogni volta in cui si è in presenza di oggetto esclusivo ci si chiede se sia possibile esercitare anche attività strumentali e, quindi, se è possibile precisarlo nello statuto.

Superando il dibattito in materia, in questo caso, il legislatore è stato chiaro, non solo ammettendo lo svolgimento di attività strumentali, ma consentendone la previsione espressamente nei patti sociali.

Diventa così importante l'intervento del notaio in fase di consulenza, laddove in detti patti vengano escluse materie diverse ed eventualmente indicate espressamente le attività strumentali coerenti con l'oggetto sociale, ma necessarie e/o utili per il regolare svolgimento dell'attività.

b) La titolarità delle quote

La norma ha posto dei limiti ai pesi delle partecipazioni al capitale della società da parte dei soci agenti sportivi, e quindi "a specchio" di eventuali altri soci finanziatori.

²⁰ Vedi, ad esempio, le società tra professionisti o le società artigiane.

²¹ Si suggerisce a proposito molta cautela nell'utilizzo di detto strumento, anche solo ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti sportivi.

²² Si presenta analoga la definizione utilizzata nel Regolamento del CONI: "a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento all'art.1, comma 2, ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;" e nel Regolamento della FIGC: "a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali", rendendo così facile e coerente l'interpretazione della norma.

Il legislatore, con una originale tecnica, ha preliminarmente immaginato che l'attività in forma societaria venga all'inizio "organizzata dall'agente sportivo" non indicandone la natura – ma lasciando così intendere la particolare importanza del ruolo – per poi allargarsi successivamente alle società, e quindi anche ad eventuali soci di capitali. In questo modo ha aperto così il varco a diverse ipotesi, anche quelle che potrebbero non garantire la autonomia dell'agente, sia nelle decisioni sociali, che – inevitabilmente - nelle modalità di prestazione del servizio²³.

Anche questa volta, purtroppo, il legislatore è stato generico in quanto la tecnica utilizzata lascia spazio ad interpretazioni che potrebbero vanificarne le intenzioni.

Già in altre fattispecie (ad esempio nelle società artigiane così come nelle società tra professionisti) si è evidenziato lo scollamento tra le intenzioni che hanno accompagnato le norme, e le possibili interpretazioni che potrebbero annacquare gli effetti, ma, ciò nonostante, il legislatore non ha ritenuto, nemmeno in questo caso, di dover modificare l'impostazione lessicale.

In sostanza ha previsto (al punto b dell'art. 9) che gli agenti sportivi debbano detenere la maggioranza assoluta delle quote delle società, lasciando intuire la volontà di attribuire loro il controllo dell'ente.

Sulla tecnica della norma vanno fatte, però, alcune considerazioni che incidono sulla interpretazione della stessa:

I) la norma, con una tecnica "pigra", ha indicato che gli agenti sportivi devono detenere "la maggioranza assoluta delle quote", potendo far ritenere di riferirsi unicamente alle società di persone e alle società a responsabilità limitata²⁴.

In realtà si può sostenere che il legislatore sia stato soltanto sintetico perché non ha tenuto conto della possibilità di un capitale rappresentato da azioni. La norma evidentemente andrebbe letta come "maggioranza assoluta del capitale", così come analogamente statuito nei citati regolamenti²⁵, analogia che ne conferma la interpretazione.

II) La norma – pur essendo appunto finalizzata ad attribuire agli agenti sportivi il controllo della società – si è limitata a regolare la titolarità del capitale, ma non ha fatto riferimento al controllo delle deliberazioni, e quindi alle maggioranze necessarie per assumere decisioni, e non ha nemmeno distinto tra quelle assunte in assemblee ordinarie da quelle in sede straordinaria. In sostanza non sono state definite le delibere soggette a tali quorum, onde eventualmente limitarle solo a quelle destinate ad incidere sugli aspetti straordinari della vita sociale.

III) La norma non ha indicato le maggioranze necessarie nelle deliberazioni, facendo riferimento solo alla titolarità del capitale, ed è stata quindi lasciata aperta la strada a tutte le cd. fattispecie "eleganti", quali partecipazioni non proporzionali, partecipazioni con voto limitato, etc.²⁶, in base alle quali la distinzione tra soci agenti sportivi (titolari della maggioranza del capitale) e non, potrebbe perdere molto significato.

²³ Per una analisi delle partecipazioni dei soci finanziatori nel modello della società tra professionisti vedi P. GUIDA, *Le società tra professionisti: un nuovo modello tra criticità e soluzioni operative*, in *Foro Napoletano*, 2014, pag. 371; A. STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Speciali di Le Società*, 2013, pag. 45.

²⁴ Eventualmente alle società cooperative laddove la fattispecie venga ritenuta ipotizzabile.

²⁵ La prescrizione, infatti, è così regolata nel Regolamento CONI: "b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett.a) e lett.b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;" e nel Regolamento FIGC: "b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale".

²⁶ Sui vari aspetti del tema "voto non proporzionale" vedi E. BARCELLONA, *Artt. 2351, c. 4, c.c. e 127-sexies TUF*, in *La società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, 587; M. BIONE, *Il principio della*

In questo ambito la dottrina²⁷ ha, poi, ipotizzato anche numerose fattispecie nelle quali il rapporto tra titolarità delle quote e diritto di voto è stato divaricato, e la analisi del tema può addirittura partire dalle diverse ipotesi di introduzione di un tetto di partecipazione legato ad un tetto di voto, ed in particolare:

- a) un tetto di voto generale, introducendolo per tipologie di delibere;
- b) un tetto parziale per tipologie di azioni, limitando così il voto solo ad alcune tipologie di azioni;
- c) un tetto parziale per categorie di azionisti, spostando così l'attenzione sulle categorie di soggetti legittimati al voto;
- d) un tetto di voto parziale per singole azioni, concentrando il limite in capo ai singoli soci.

Detta attenta dottrina²⁸ ha, poi, esaminato anche ulteriori ipotesi statutarie, lavorando su varianti operative del tetto:

- a) sulla titolarità del diritto di voto;
- b) sulla legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- c) sul contenuto del diritto di voto.

Collegato al tema dei tetti di voto, è poi il calcolo dei quorum, sui quali potrebbe/dovrebbe farsi una analisi operativa estremamente articolata²⁹ che, in questa sede, sarebbe troppo complessa.

Interessante è, poi, il recente contributo giurisprudenziale³⁰ in base al quale è stata dichiarata legittima la clausola statutaria che prevede la maggioranza del diritto di voto per alcune tipologie di soci.³¹

Può ritenersi, invece, riassuntiva la considerazione che nel nostro caso il legislatore è stato troppo sintetico, lasciando alla autonomia dei soci la regolamentazione statutaria necessaria per

corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto plurimo: notarelle sul tema, in *Giur. comm.*, 2015, I, 277; N. ABRIANI, *Azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto degli azionisti fedeli: nuovi scenari e inediti problemi interpretativi*, in *giustiziacivile.com*, 7, 2014, 9; G.P. LA SALA, *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011, 86; A. ANGELILLIS e M.L. VITALI, *Art. 2351*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, 429; N. ABRIANI, *Art. 2351*, in *Il nuovo diritto societario*. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, 316; A. PISANI MASSAMORMILE, *Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi*, in *Riv. soc.*, 2003, 1295.

²⁷ Per un puntuale approfondimento del tema vedi G. A. RESCIO, *Tetti di voto, tetti di partecipazione*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2016, pag. 294, ove ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza sul tema.

²⁸ G. A. RESCIO, *op. cit.*, pag. 316

²⁹ G. A. RESCIO, *op. cit.*, pag. 320

³⁰ Trib. Milano, Sez. Spec. in materia di imprese "B", 2 giugno 2022, in *Giur. Comm.*, 2023, pag. 945, con nota di F. AIROLDI, *L'attribuzione ai soci di società per azioni di diritti "diversi" alla luce di particolari condizioni soggettive*, il quale esamina anche la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 184, reperibile sul sito del Consiglio Notarile di Milano: <https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/184/>: "Anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2351, comma 3, c.c., artt. 127-quater e 127-quinquies, TUF), sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. mediante le quali, senza dar vita a una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, astrattamente riferibili al socio non determinato, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Le medesime clausole sono altresì legittime nella s.r.l., non determinando in tal caso la creazione di un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., né la creazione di una categoria di quote. In mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l'introduzione di tali clausole è deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c. (per le s.p.a.) o dell'art. 2473, comma 1, c.c. (per le s.r.l.), ove ne ricorrano le condizioni."

³¹ Nel caso affrontato, la situazione soggettiva era quella anagrafica.

consentire agli agenti sportivi il controllo della società, ed al notaio rogante di fornire una indispensabile consulenza.

IV) La norma non ha previsto alcun divieto di elevare i quorum decisionali e, quindi, ha lasciato ai soci la possibilità di conservare per quelli di capitale una sorta di diritto di veto in caso di innalzamento degli stessi rispetto al 51% della titolarità del capitale, come sopra segnalato.

V) La norma non ha previsto “sanzioni” civilistiche in caso di inosservanza operativa di tali pesi.

Lo stesso problema si era posto in tema di società tra professionisti, laddove è stata preferita la opinione secondo la quale, se da un lato i soci finanziatori non potranno mai disporre della maggioranza delle quote, dall’altro non può escludersi che i loro voti possano essere determinanti per la formazione della volontà della società.³²

Da tali considerazioni, dunque, deve trarsi la necessaria conseguenza che per far mantenere ai soci agenti sportivi il controllo della società, occorre redigere i patti sociali in maniera da conformare la volontà delle parti a tale obiettivo.

Si presenta in definitiva delicata la posizione del Notaio in caso di richiesta di inosservanza di tali regole, sia in sede di costituzione della società, sia in quella di modifica dei patti, apparendo comunque ingiustamente penalizzante prevedere una responsabilità professionale per vicende difficili da valutare, come in seguito vedremo.

In realtà va, però, rilevato che ormai il legislatore si sta spingendo sempre più per favorire lo svolgimento di attività professionali in forma societaria, al fine di consentire l’ingresso di soci di capitali in dette società, e sul tema molto si è scritto circa il concreto rischio che tale innovazione possa compromettere l’indipendenza delle libere professioni.³³

Ed infatti, anche in altri modelli societari sono state previste speciali norme circa la titolarità delle quote, disciplinando appunto la coesistenza di soci “operativi” e soci “finanziatori”.

Può essere interessante, pertanto, esaminare la normativa prevista per queste altre fattispecie quali, ad esempio, la società artigiana, disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla Legge 5 marzo 2001 n. 57, che ha previsto due requisiti simili a quelli indicati nella società di agenti sportivi per potersi consentire tale definizione di società artigiana, e precisamente all’art. 3³⁴ è stato previsto che la maggioranza dei soci debba svolgere lavoro

³² Vedasi lo Studio della Commissione Studi di Imprese presso il Consiglio Nazionale del Notariato n.106-2022/I “La partecipazione dei soci professionisti di stp: Deve, però, precisarsi come la lettera della legge si limiti esclusivamente a imporre la necessità che i professionisti dispongano nei due terzi dei voti nelle deliberazioni o decisioni dei soci e non, invece, che le decisioni debbano essere assunte col voto favorevole dei soci professionisti: ciò significa che se, da un lato, i non professionisti non potranno mai disporre di più di un terzo dei voti, dall’altro lato non può escludersi che il voto del non professionista possa essere – in taluni casi – determinante per la formazione della volontà della società.

Pertanto, il potere di controllo che il disposto dell’art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011 intende attribuire ai soci professionisti sembra atteggiarsi quale potere di impedire tendenzialmente che la volontà sociale possa formarsi senza il consenso della componente professionale della compagine sociale.”

³³ C. CACCAVALE, *Sulla sostenibilità del diritto*, in *Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel biennio 2017-2018* a cura di G. PERLINGIERI, D. MANTUCCI, M. D’AMBROSIO, Esi 2021, pag. 275, in part. pag. 296.

³⁴ È artigiana l’impresa che ... è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale” (Comma modificato dall’art. 1, comma 1, Legge 20 maggio 1997 n. 133, successivamente modificato dall’art. 13, comma 1, legge 5 marzo 2001 n. 57. Per un primissimo commento, con riferimento alla originaria formulazione della norma che limitava ad un unico socio artigiano la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata vedi P. GUIDA, *Srl unipersonale: ammessa la attività artigiana*, in *Notariato*, 1997, pag. 347.)

personale, nonché l'obbligo di mantenere tale peso³⁵, ed all'art. 5³⁶ sono stati indicati i limiti alla trasferibilità delle quote.

Quindi anche per questo modello il legislatore ha dato importanza alla diversa tipologia di soci, imponendo particolari requisiti per consentirne il controllo da parte della categoria dei soci artigiani.³⁷

A tal proposito, si può notare comunque che in questa fattispecie societaria è stato ritenuto lecito il trasferimento delle quote – salvo diversa previsione nell'atto costitutivo – in quanto manca nella legge un esplicito divieto al riguardo³⁸, ed al tempo stesso è stata ipotizzata una clausola di indivisibilità delle partecipazioni non artigiana finalizzata a scongiurare un sopravvento numerico di soci non artigiani.³⁹

E' stata piuttosto suggerita la opportunità di una clausola di intrasferibilità relativa, sulla scorta di una clausola di gradimento non mero, che preveda l'accertamento da parte degli amministratori circa la esistenza di determinati requisiti per l'acquisto della partecipazione artigiana.

Situazione analoga è stata prevista per l'altra fattispecie simile costituita dalla società tra professionisti. L'art. 10, comma 4, lett. b) della Legge 183/2011, infatti, prevede che "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci".⁴⁰

La versione definitiva della norma, ponendo dei limiti al rapporto del peso della partecipazione al capitale della società tra soci professionisti e altri soci, ha aperto il varco a diverse ipotesi, anche quelle che potrebbero non garantire autonomia del professionista, sia nelle decisioni sociali, che – inevitabilmente - nelle modalità di prestazione del servizio⁴¹.

In sostanza ha previsto che i professionisti – per numero e/o partecipazione al capitale sociale – abbiano una maggioranza tale da consentire il controllo di due terzi dei voti in assemblea.

Sulla tecnica redazionale della norma – anch'essa "pigra" – vanno fatte le stesse considerazioni di cui sopra che incidono sulla interpretazione della stessa, e quindi, sulla

³⁵ "In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma." (Comma inserito dall'art. 1, comma 2, Legge 20 maggio 1997 n. 133.)

³⁶ All'art. 5 è stato precisato che "l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che ... presenti domanda alla Commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società" (Comma inserito dall'art. 13, comma 2, Legge 5 marzo 2001 n. 57).

³⁷ Per un approfondimento delle società artigiane vedi M. COSSU, *La srl artigiana pluripersonale dopo la riforma del Diritto societario*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2013, pag. 523, F. GUERRERA, *Maggioranze e "controllo" dei procedimenti decisionali dei soci nella srl artigiana*, in *Vita Notarile*, 2006, pag. 77, C.L.APPIO, *Il nuovo tipo di società artigiana, la società a responsabilità limitata pluripersonale*, in *Giur. Comm.*, 2002, I, pag. 339, P. GUIDA, *Anche le srl pluripersonali possono svolgere attività artigiana*, in *Notariato*, 2001, pag. 325, G.D. MOSCO, *La nuova srl artigiana: prime considerazioni*, in *Giur. Comm.*, 2001, I, pag. 661.

³⁸ M. COSSU, *op. cit.*, pag. 544

³⁹ M. COSSU, *op. cit.*, pag. 545.

⁴⁰ Per un riepilogo dei requisiti dei soci della società tra professionisti vedi Trib. Treviso 20 settembre 2018 n. 3483, con nota di P. GUIDA, *Novità in tema di requisiti dei soci della società tra professionisti*, in *Notariato*, 2019, pag. 165, ove trovasi numerosi riferimenti.

⁴¹ Per una analisi delle partecipazioni dei soci non professionisti vedi A. STABILINI, *I soci non professionisti*, in *Speciali di Le Società*, 2013, pag. 45.

indicazione del numero dei soci professionisti, in tema di maggioranza nelle deliberazioni, e sul mancato divieto di elevare i quorum decisionali.

Da tali riflessioni, dunque, deve trarsi la necessaria conseguenza che – anche in questo caso – per far mantenere ai soci professionisti il controllo della società, occorre redigere i patti sociali in maniera da conformare la volontà delle parti a tale obiettivo.

Molto interessanti sono le sanzioni previste, laddove questo limite non venga rispettato in seguito al trasferimento - inter vivos e/o mortis causa - di alcune delle partecipazioni, laddove quella sostanziale è rappresentata dalla cancellazione della società dall'albo professionale, comportando, quindi, gravi conseguenze circa la sua operatività.

Va segnalato che in questa fattispecie è stata prevista una sanzione civilistica in caso di mancato rispetto di tali pesi, rappresentata addirittura dallo scioglimento della società (laddove questa non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi), sulla falsariga dello scioglimento delle società di persone in caso di capitale posseduto da un solo socio (resta poi da valutare il motivo dell'inserimento della parola "perentorio", non prevista dall'art. 2272 n. 4 nel simmetrico caso delle società di persone e del quale non si individua il diverso grado precettivo).

L'esame delle fattispecie analoghe alla società di agenti sportivi è interessante poiché giunge alle stesse conclusioni circa la previsione dei limiti alle partecipazioni dei soci di capitale, in modelli societari nei quali è prevista una caratterizzante presenza di soci con particolari specializzazioni operative.

Va, però, segnalata una importante differenza rispetto alle società di professionisti laddove, come abbiamo visto, il legislatore ha previsto per queste lo scioglimento dell'ente quando, in seguito a vicende varie, la titolarità delle partecipazioni muti, modificandosi il peso tra le categorie dei soci.

La norma, comunque, nel prevedere un obbligo di ricostituzione di tali equilibri non riportato per le società di agenti sportivi, ha rimarcato una differenza che non appare giustificabile né giustificata.

c) La rappresentanza ed i poteri di gestione

Di estremo interesse è poi la previsione relativa alla amministrazione e rappresentanza che il legislatore ha voluto attribuire solo agli agenti sportivi e che andrebbe riportata nei patti sociali.

Il Legislatore, infatti, ha voluto riservare rappresentanza e poteri di gestione unicamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 4, per cui diventa importante approfondire i relativi requisiti, così come indicato in precedenza.⁴²

⁴² Diversa è la formulazione della prescrizione nel Regolamento CONI: "c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all'art.3, comma 1, lett.a) e lett.b); d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro nazionale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;"; e nel Regolamento della FIGC: "c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b); d) ad eventuali altri soggetti non iscritti nel Registro federale non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi, ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;".

Va, comunque, precisato che tale divieto non si applica alla partecipazione di un soggetto non agente sportivo ad un Consiglio di Amministrazione, anche se con deleghe ad attività amministrative⁴³, laddove non sia loro attribuita la rappresentanza. Così come il limite deve essere allargato all'istitutore ed al Direttore Generale, ma non al procuratore speciale.

Va, comunque, segnalato che a tal proposito nulla è stato previsto in caso di inosservanza di tale prescrizione. Nel silenzio si può solo ipotizzare il rifiuto di iscrizione nel "Registro Nazionale degli agenti sportivi" che forse costituisce la sanzione più grave per la operatività della società.

Al tempo stesso, si potrebbe immaginare una cancellazione da tale registro in caso di perdita dei requisiti per il rappresentante in carica, ovvero della mancanza degli stessi per quello nominato in sostituzione del precedente.

Deve ritenersi, infine, che la mancanza di detti requisiti, non possa determinare conseguenze patologiche per gli atti compiuti dallo stesso, poiché non sarebbe corretto attribuire un tal controllo ai terzi contraenti, penalizzandoli.

d) La partecipazione di un soggetto a più società di agenti sportivi

Il legislatore ha inteso limitare al massimo, se non escludere, la possibilità di un conflitto di interessi nell'ambito delle attività esercitate dalle società di agenti sportivi.

A tal fine, il punto d) del primo comma dell'art. 9 prevede che la partecipazione alla società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società di agenti sportivi ed una prima lettura lascia condurre ad una interpretazione in base alla quale la norma voglia impedire solo agli agenti sportivi di limitare la propria attività in caso di possesso – diretto o indiretto – di quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi⁴⁴.

In realtà, con più attenzione, possiamo rilevare che:

- la norma non copre tutte le possibili ipotesi operative, ed infatti, non vieta in maniera testuale la possibilità di esercitare l'attività anche in maniera individuale, lasciando così la possibilità/necessità per i soci di regolarne la concorrenza nei patti sociali⁴⁵.
- la norma non circoscrive esplicitamente tale divieto agli agenti sportivi, lasciando così il dubbio circa la possibilità che possa/debba essere esteso ai soci di capitali. Nei citati regolamenti la norma testualmente limita tale divieto solo agli agenti sportivi, lasciando così spazio ad una interpretazione che allarga invece il divieto a tutti i soci (agenti sportivi e non).

Tali riflessioni indicano, poi, a ritenere che anche qui esiste un vuoto normativo, poiché la possibilità di esercitare l'attività in forma individuale – evidentemente lecita – può in ogni caso lasciare spazio a possibili conflitti di interessi.

Ci si può chiedere, infine, se possa essere ammessa la partecipazione dei singoli agenti sportivi a più società, ma conservando la qualifica di "socio agente sportivo" soltanto in una di esse, e quello di "socio di capitali" in altre.

⁴³ Come espressamente consentito nei detti regolamenti.

⁴⁴ Diversa, invece, è la formulazione della prescrizione nel Regolamento CONI: "e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.", e nel Regolamento della FIGC: "e) i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale."

⁴⁵ In fattispecie analoga vedi A. TOFFOLETTO, *Società tra professionisti e diritti della concorrenza*, in *Gli Speciali di Le Società*, 2012, p. 55.

In sostanza occorrerebbe capire la *ratio* della norma e cioè se la stessa sia finalizzata ad evitare che un agente sportivo abbia i sostanziali poteri di gestione in più enti, ovvero sia destinata a limitare anche soltanto investimenti in altri organismi.

Va, infine, notato che nulla è stato precisato con riferimento alla eventuale partecipazione a società straniere, lasciando così lo spazio ad ogni tipo di interpretazione.

e) Il trasferimento delle partecipazioni

Nel disciplinare le caratteristiche ed i pesi delle partecipazioni dei soci, il legislatore purtroppo si è limitato ad una semplice enunciazione di principi, e non ha ritenuto di affrontare, e risolvere, i due problemi di rilevanza operativa legati strettamente allo status dei titoli delle partecipazioni, il primo con riferimento alla causa del trasferimento:

- il trasferimento delle partecipazioni *inter vivos*;
- la morte del socio ed il trasferimento *mortis causa*
ed il secondo nascente dalla tipologia dei trasferimenti:
- da socio agente sportivo a socio di capitale;
- da socio di capitale a socio agente sportivo.

La compagine sociale, cioè, potrebbe partire con determinati equilibri tra le “categorie” dei soci, e modificarsi in maniera anche rilevante durante la sua vita.⁴⁶

Nulla è stato previsto laddove questo limite non venga rispettato in seguito al trasferimento - *inter vivos* e/o *mortis causa* - di alcune delle partecipazioni, per cui l'interprete deve supplire alla lacuna del legislatore per qualificare la possibile patologia del negozio di acquisto di ulteriori partecipazioni, sia nella ipotesi relativa alla detenzione di quote di maggioranza da parte dei soci di capitali, sia in quelli di partecipazione a più società di agenti sportivi:

- a) nullità acquisto (e/o partecipazione all'atto costitutivo);
- b) annullabilità dell'acquisto;
- c) inopponibilità dell'acquisto;
- d) obbligo rivendita;
- e) “trasformazione” in soci di capitali (se ritenuta ammissibile);
- f) modifica del modello società agenti sportivi.

Va ovviamente esclusa del tutto una responsabilità per il Notaio, in considerazione della difficoltà per lo stesso di un esame compiuto, quanto meno con riferimento alla eventuale partecipazione ad altre società. Debole, infatti, appare la obiezione secondo la quale potrebbe essere effettuata una ricerca presso il Registro delle Imprese, sia perché sarebbe oltremodo complessa e costosa, sia perché ci sarebbero evidenti problemi legati all'aggiornamento del Registro stesso, soprattutto in tema di società per azioni.

⁴⁶ Tale argomento va ovviamente coordinato con quanto esposto in tema di rapporto titolarità quote/diritto di voto.

Potrebbe al massimo ipotizzarsi una responsabilizzazione degli acquirenti mediante una dichiarazione da rendere in atto avente ad oggetto la mancata partecipazione ad altre società di agenti sportivi, ovvero il rispetto dei limiti alla titolarità del capitale in virtù della qualifica del socio.

Resta evidentemente una “falla” nel sistema, laddove il legislatore avrebbe potuto sanzionare in maniera esplicita la mancata osservanza delle norme.

Una interpretazione molto rigorosa, infine, come abbiamo visto, vieterebbe la partecipazione a più società di agenti sportivi non soltanto agli agenti, ma anche alle altre categorie di soci,⁴⁷ mettendo così tutti i soci sullo stesso piano.

Va, però, tenuto presente che le quote di partecipazione non sono “colorate”, nel senso che nel circolare, i soci aventi causa possono avere una diversa qualifica, con l’unico limite del mantenimento del peso.

In sostanza i trasferimenti possono, quindi, essere ritenuti liberi o vietati soltanto dopo aver considerato il mantenimento dei pesi imposti dal legislatore, creando così difficoltà operative al momento della cessione.

Tale mancanza di regole aiuta, invece, a risolvere il problema del trasferimento mortis causa della partecipazione, poiché questo sarà possibile anche a favore di eredi non agenti sportivi, potendo questi ultimi rivestire almeno la qualifica di socio investitore, e quindi, solo con i limiti prescritti in generale.

Ovviamente nei patti sociali possono essere inserite volontariamente disposizioni che disciplinano tali trasferimenti, ponendo limiti o regole che consentano di rispettare gli eventuali equilibri iniziali.

In maniera completamente diversa invece si era invece mosso il legislatore nel caso delle s.r.l. artigiane⁴⁸, ovvero in quelle di gestione delle farmacie nella precedente normativa⁴⁹, laddove la obbligatoria appartenenza dei soci a particolari categorie ha dato origine a limiti e paletti di notevole portata, anche nei trasferimenti mortis causa.

Anche nel nostro caso, probabilmente, la sanzione sostanziale è rappresentata dalla cancellazione dal Registro degli agenti sportivi che comporterebbe, quindi, gravi conseguenze circa la operatività della società.

Ipotesi interessante, ma più articolata, invece, è rappresentata dalla **concessione in garanzia della quota** di partecipazione alla società (ovvero delle azioni) da parte degli agenti sportivi. Ci si chiede, ad esempio, se la costituzione in pegno sia sottoposta agli stessi limiti sopra indicati per la titolarità e/o circolazione della quota stessa.

Si può ritenere che tale forma di garanzia sia del tutto libera e svincolata, poiché evidentemente non comporta in sé stessa trasferimento, ma potrebbe esserne soltanto la causa,

⁴⁷ In tal senso, in fattispecie analoga, vedi Massima Q.A.16 degli *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, op. cit., p. 418.

⁴⁸ P. GUIDA, *Anche le S.r.l. pluripersonali possono svolgere attività artigiana*, in *Notariato*, 2001, p. 325.

⁴⁹ P. GUIDA, *L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili*, in *Rivista del Notariato*, 2010, p. 39. Per una interessante disamina dei problemi collegati alla cessione di quota di partecipazione di società operanti in questo settore vedi A. RUOTOLO, *Cessione di quota di partecipazione di società che gestisce una farmacia*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, Milano, 2006, p. 1147. Per una analisi di ipotesi controverse di costituzione di usufrutto su farmacia vedi M. L. MATTIA, *Usufrutto su azienda farmaceutica – quesito n. 7-2009/c*, Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie del Consiglio Nazionale del Notariato* del 28 aprile 2009.

eventuale, in fase esecutiva. Sarà in questa sede, invece, che occorrerà verificare se la partecipazione all'incanto possa essere libera, ovvero, limitata ai soggetti in possesso dei suindicati requisiti di legge, ovvero ancora soggetta alle riflessioni di cui sopra.

Al fine di evitare abusi o aggiramenti della norma, poi, sarà opportuno che l'atto di concessione in garanzia preveda che durante il periodo del vincolo i diritti amministrativi, ed in particolare il diritto di voto, restino in capo al socio debitore, al fine di non consentire al creditore eventualmente soggetto ad incompatibilità, di controllare di fatto la società, vanificando l'intento del legislatore di regolare la gestione di tali società.

In entrambi i casi, cioè sia di mancato rispetto dei limiti per la partecipazione alla società, sia di mancata regolamentazione dell'esercizio dei diritti amministrativi, lo statuto potrà, poi, prevedere – ed anzi sarebbe consigliabile – cause di esclusione del socio in maniera da tutelare la società dalla sanzione della perdita della iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti sportivi.

4. L'INCARICO DI MANDATO

Un breve cenno, infine, va dato circa il contenuto del contratto di mandato sportivo tra l'atleta e la società di agenti sportivi, disciplinato dall'art. 5 il quale prevede che lo stesso debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità, e contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità complete delle parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la data di stipulazione del contratto;
- d) il compenso dovuto all'agente sportivo (e/o società di agenti sportivi) con le relative modalità e condizioni di pagamento.

A detto contratto deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni, ed in caso di apposizione di un termine superiore (o di mancata indicazione del termine) la durata deve intendersi pari a due anni, con la ulteriore conseguenza che sono nulle le clausole di rinnovo tacito.

Il contratto può contenere una clausola di esclusiva a favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si deve intendere a titolo non esclusivo e deve essere depositato presso la Federazione Sportiva Nazionale, presso cui è istituito un registro di contratti di mandato sportivo.

La normativa prevede, poi, la nullità del contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, o che si trovi in conflitto di interessi o di incompatibilità.

A tal proposito si può constatare che – come già detto – la “sanzione” della mancata iscrizione e/o cancellazione dell'Albo della società di agenti sportivi per mancanza dei requisiti, costituisce la più grave per l'operatore.

Le società, quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 2, possono sottoscrivere contratti di mandato sportivo soltanto se siano iscritte nella apposita sezione denominata “società di agenti sportivi” prevista dal Registro Nazionale degli agenti sportivi.

A tal fine occorre depositare presso il CONI la copia dell'atto costitutivo della società, del libro soci con l'elenco dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori al fine di evitare la esistenza di conflitti di interessi (art. 9 comma 3).

Nulla si prevede, poi, nella normativa circa la fase del conferimento dell'incarico da parte dell'atleta, che attiene al momento iniziale della prestazione professionale e presuppone un rapporto diretto fiduciario tra società (*rectius* agente sportivo) e atleta stesso.

E il tema si presenta ancor più delicato quando il cliente si rivolge alla società ma non ha preferenze specifiche sull'agente-socio cui far concretamente svolgere l'incarico. Sarà, quindi, onere della società predisporre le norme – interne e/o esterne – in base alle quali suddividere gli incarichi tra i soci. Tali norme potranno, quindi, rientrare in un regolamento interno, ovvero essere previste nei patti sociali – i quali pertanto avranno questa ulteriore funzione – lasciando così ampio spazio alla autonomia delle parti nel conferire i relativi poteri all'Organo Amministrativo.

5. IL REGIME TRANSITORIO

L'art. 12 del D.Lgs., al primo comma, prevede, poi, la necessità di emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Autorità delegata, di concerto con altri organi, avente ad oggetto la disciplina di attuazione ed integrazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 37.

Al tempo stesso, al secondo comma è prevista la emanazione di un codice etico per gli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, creando responsabilità anche disciplinare per l'agente sportivo stesso.

Tale novità non può che essere vista con favore, poiché la introduzione normativa di un codice etico dimostra la sensibilità del legislatore di invitare gli operatori ad una attività caratterizzata da principi che potrebbero essere, invece, condizionati dal puro aspetto lucrativo.

L'art. 14, infine, prevede che in attesa della emanazione del Decreto di cui sopra continui ad applicarsi la disciplina vigente in materia, che trae origine dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello Sport del 24 febbraio 2020.